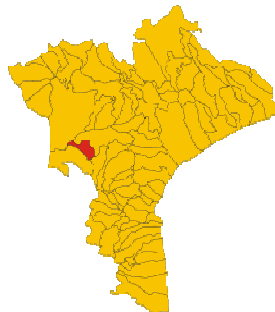


COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

Provincia di Catanzaro



Regolamento per la definizione agevolata ex art. 6-ter D.L. n. 193/2016



Deliberazione Consiliare n. 4 del 25/01/2017

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	2
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata.....	3
Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.....	3
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....	4
Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore...	4
Articolo 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso.....	5

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 D.lgs. n. 446/1997 ed in attuazione dell'art. 6-ter D.L. n. 193/2016, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie (o specificare il tipo di entrata oggetto di definizione) non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1) Per le ingiunzioni fiscali ex R.D. n. 639/1910 notificate tra il 01/01/2000 ed il 31/12/2016 i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) Le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi legali;
- b) Le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) Le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) Le spese relative alle eventuali procedure cautelari e/o esecutive.

2) Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada ex D.lgs. n. 285/1992 le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, 6 ° comma, L. n. 689/1981.

Articolo 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata

- 1) Ai fini della definizione di cui all'articolo precedente, il debitore presenta ad Areariscossioni apposita istanza entro il 31/03/2017 (o altra data, l'importante è che non sia inferiore a 60 giorni dall'adozione della delibera consigliare.
- 2) L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui al successivo art. 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di 5 rate ognuna delle quali mai inferiore ad € 100,00 e di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30/09/2018. Dovrà essere inoltre citata la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
- 3) Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

- 1) Areariscossioni comunicherà l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, Areariscossioni comunicherà entro il 31/05/2017 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) Versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
 - b) Versamento in 2 rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e dicembre 2017;
 - c) Versamento in 3 rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di febbraio 2018;
 - d) Versamento in 4 rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di febbraio 2018 e luglio 2018;
 - e) Versamento in 5 rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di febbraio 2018, luglio e settembre 2018.
- 2) Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva (o nel regolamento generale sulle entrate, oppure ancora il tasso d'interesse legale eventualmente maggiorato fino ad un massimo tre punti percentuali, se previsto dall'Ente).

3) Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere e precedentemente accordata.

Articolo 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1) L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui al precedente art. 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 01/11/2016 al 31/01/2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2) A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31/01/2017.

Articolo 6

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1) In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero anche di una sola delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

2) Nell'ipotesi di cui al precedente comma al debitore verranno richieste nuovamente anche le somme dovute a titolo di sanzione.

Articolo 7

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione 1^a, L. n. 3/2012. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8

Procedure cautelative ed esecutive in corso

- 1) A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
- 2) Areariscossioni relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
- 3) Nel caso in cui siano stati eseguiti pignoramenti presso terzi, questi vengono revocati a seguito del versamento della prima o unica rata prevista.
- 4) Nel caso di fermo amministrativo, a seguito del versamento della prima rata, viene concessa la sospensiva della misura cautelare. Nel caso di versamento integrale, invece, il fermo amministrativo viene cancellato.